Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — F.to Tomasi Stefano

IL SEGRETARIO — F.to Caforio Dr. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 05 MAR. 2025 — F.to il Funzionario Incaricato

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 MAR. 2025 al 20 MAR. 2025;

☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 05 MAR. 2025

Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì 05 MAR. 2025

Il Funzionario incaricato
Paola Rossini *
(*documento firmato digitalmente)

COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 03/25

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 18:15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- Tomasi Stefano - Sindaco	X	
- Sterli Luigi – Vice Sindaco	X	
- Testini Mauro	X	
- Cattaneo Enrico	X	
- Taddei Davide	=	X
- Ferrari Daniele	X	
- Riva Andrea	=	X
- Pedrotti Michele	=	X
- Martinazzoli Silvia	X	
- Tonon Rosaria	X	
- Bondioni Agostino	X	
TOTALI	**8**	**3**

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco,** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 03 DEL 28.02.2025

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come successivamente modificato - in particolare con l'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, l'"Addizionale Provinciale e Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)", conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

RILEVATO che la citata Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) prevede la possibilità di innalzare l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" fino a 0,8 punti percentuali, e che i Comuni possono disporre di tale potere con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. *a)*, della L. 296/2006;
- i commi da 142 a 144 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

PRESO ATTO che, per assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, così da garantire la necessaria copertura del fabbisogno per il mantenimento dei servizi molteplici che il Comune normalmente fornisce (soprattutto in ambito socio–assistenziale, scolastico, tutela del territorio ed ambiente):

- a partire dall'anno 2015 in questo Comune è stata istituita l' "Addizionale Comunale all'IRPEF" mediante delibera consiliare n. 03 del 11.04.2015, con la quale veniva contestualmente adottato il Regolamento comunale per disciplinarla e veniva stabilita l'aliquota unica 2015 nella misura pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) con una esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00;
- detto Regolamento comunale è stato parzialmente modificato con delibera consiliare n. 06 del 02.04.2016, la quale ha d'altro canto riconfermato aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati anche per l'anno 2016; il Regolamento è tutt'ora valido nel testo aggiornato con tale modifica;
- la delibera consiliare n. 02 del 08.03.2024 aveva a sua volta riconfermato per l'anno 2024 aliquota e soglia di esenzione nelle misure e nei termini validi nel precedente anno 2023 (nonché nel 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015, e come dalle relative delibere consiliari di riconferma nn. 03/2023, 02/2022, 03/2021. 07/2020, 03/2019, 03/2018, 03/2017 e 06/2016 rispetto alla citata delibera consiliare n. 03/2015);

CONSIDERATO parimenti che anche per corrente anno 2025, al fine di assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, si rende certamente opportuno il mantenimento in vigore dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" in argomento ad aliquota non inferiore né diversa rispetto a quella in vigore negli scorsi anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 come sopra specificata;

PRESO ATTO altresì:

- che, con riferimento allo scorso anno 2024, il D.Lgs. 30.12.2023, n. 216 ha introdotto la riforma fiscale che, con specifico riferimento all'Addizionale comunale all'IRPEF in argomento, ha visto la modifica della suddivisione in scaglioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche e di conseguenza delle correlative aliquote, eventualmente da deliberarsi da parte dei Comuni entro il 15 Aprile 2024 come indicato anche nella Circolare 06.02.2024 n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate e tenuto conto dell'Intesa di cui alla Conferenza unificata del 09.11.2023;
- che ora l'articolo 1, comma 2, della Legge 30.12.2'24, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato l'articolo 11, comma 1, del Tuir rendendo permanenti le tre fasce di scaglioni Irpef, che quindi da disposizione e situazione valida solo per il 2024 si è trasformata in disposizione e situazione definitiva e che pertanto per il 2025 i Comuni possono eventualmente deliberare in merito entro il 15 Aprile 2025;

CONSIDERATO d'altro canto:

- che per il 2024 nel caso in cui i Comuni non abbiano adottato la delibera relativa alla suddivisione di cui al punto precedente – come appunto nel caso del Comune di Vione – si sono applicate le aliquote vigenti nel 2023;
- che la definizione di un'aliquota unica ed universale indipendentemente dagli scaglioni di reddito e con un'esclusiva soglia di esenzione per redditi al di sotto di un certo limite non viene per sua stessa natura influenzata né inificiata dalla modifica di cui al precedente punto;

RITENUTO quindi, per le motivazioni ed in base alle considerazioni esposte ai punti precedenti, di precedere a **riconfermare** per il presente anno 2025 l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" già in vigore nel 2024, nonché nel 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, nella misura dello **0,75%** (**zerovirgolasettantacinque** per cento), al fine di conseguire un gettito presunto per il 2025 pari ad € 50.000,00 – confermando altresì l'esenzione totale per i redditi imponibili annui ordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00 (e quindi comunque sempre a vantaggio dei contribuenti con fasce reddituali basse);

DATO ATTO che, non disponendo una variazione ma bensì una mera riconferma di aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quella dell'anno precedente, non si ritiene opportuna alcuna modifica del relativo Regolamento comunale vigente, ai sensi della Nota 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento per le politiche fiscali;

CONSIDERATO:

- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;
- che l'art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2024 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per il triennio 2025/2027 al 28 Febbraio 2025, e che quest'ultima data è quindi da intendersi quale termine di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2025 e per tutto il relativo anno d'imposta;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e la Nota n. 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;
- l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., e s.m.i.in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

RICHIAMATO infine tutto quanto disposto in materia di entrate proprie del Comune, sia patrimoniali che tributarie, con il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007 in accordo con i principî della normativa statale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2025 l'ALIQUOTA dell' "Addizionale comunale IRPEF" nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque** per cento**),** con *esenzione* dall'applicazione dell'Addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile lordo annuo ai fini Irpef inferiore od uguale ad Euro 12.000,00, **riconfermando** quindi l'entità di aliquota ed esenzione già in vigore nello scorso anno 2024 nonché nei precedenti 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015;
2. **DI DARE** atto che le suddette aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2025 e sono pertanto efficaci a partire da tale data;
3. **DI PUBBLICARE** la presente delibera sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso, nonché a norma dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di Legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. n. 49 - 1° co. (come modificato dal D.L. 174/2012), n. 153, 5° co., e n. 147bis (come introdotto dal D.L. 174/2012) del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vione, 28.02.2025

F.to Angela Chiappini